

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 958

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente**
(RIPA DI MEANA)

di concerto con il **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1993

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione in Italia della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) è stata prevista per la prima volta nell'ordinamento nazionale dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva dal Ministero dell'ambiente, che ha attribuito tale competenza al Ministro dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 6 della predetta legge n. 349 prevedeva che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Governo presentasse al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva comunitaria.

Il comma 2 e seguenti dell'articolo 6 disciplinano, invece, il regime transitorio della «valutazione di impatto ambientale ai fini del giudizio di compatibilità» da emanarsi da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Pertanto, a seguito di un lungo lavoro preparatorio - che ha comportato una prolungata istruttoria da parte del comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 11 della legge istitutiva, nonchè reiterate consultazioni con le amministrazioni interessate - nel 1988, con i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto e del 27 dicembre, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1988, n. 204, e del 5 gennaio 1989, n. 4, si è data attuazione alla disciplina transitoria, applicata alle opere ed agli impianti compresi nell'allegato I della direttiva comunitaria ed alle dighe.

Sono intervenuti, successivamente, provvedimenti legislativi che hanno ulteriormente ampliato il campo di applicazione della procedura ed in particolare:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano

energetico nazionale) è stata introdotta la valutazione d'impatto ambientale agli impianti idroelettrici e relative opere di trasporto delle acque, agli elettrodotti ad alta tensione ed alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Per gli elettrodotti si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 settembre 1992, all'emanazione delle norme tecniche d'attuazione. Per gli idrocarburi lo schema del decreto del Presidente della Repubblica già concertato con le altre Amministrazioni competenti è attualmente all'esame del Consiglio di Stato;

la legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede l'applicazione della VIA agli interporti;

la legge 29 novembre 1990, n. 380, prevede l'applicazione della VIA ai progetti riguardanti il sistema idroviario padano-veneto;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, prevede l'applicazione della VIA agli impianti per la produzione del biossido di titanio;

la legge 28 febbraio 1992, n. 220, (legge per la difesa del mare) estende la procedura di VIA ai terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi o sostanze pericolose; alle piattaforme per il trattamento delle acque di zavorra; alle condotte sottomarine; allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale. La stessa legge dà facoltà ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile di individuare altri tipi di opere da sottoporre a VIA, rilevanti per quanto riguarda la difesa del mare, con decreto interministeriale.

Oltre che alle dighe (già previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1988) è stata, quindi, negli ultimi due anni estesa l'applicazione della

VIA anche a diverse altre opere dell'allegato II della direttiva comunitaria.

Con la legge 30 dicembre 1991, n. 412, è stata altresì prevista la valutazione d'impatto ambientale per i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, la legge 2 maggio 1990, n. 102, ha previsto l'esame dei piani per la Valtellina da parte della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale.

Esame già conclusosi, sia per il piano di riassetto idrogeologico, che per il piano di sviluppo socio-economico e che ha costituito un'importante sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di un piano piuttosto che di singoli progetti.

L'esperienza maturata ed il confronto con le altre amministrazioni statali sugli schemi di disegno di legge successivamente diramati nel 1988, nel 1989 e finalmente nel 1990, con la presentazione di un testo governativo assegnato alla VIII Commissione referente della Camera (n. 5181), hanno contribuito alla predisposizione del presente testo, con cui si intende dare piena attuazione al dettato comunitario.

Va segnalato che nella passata legislatura, il testo governativo fu oggetto di esame da parte di un apposito comitato ristretto.

L'iniziativa di definire una procedura unitaria ed omogenea sull'intero territorio nazionale della procedura di valutazione di impatto ambientale si accompagna all'iniziativa volta ad offrire, attraverso la definizione di una legge quadro, la disciplina di riferimento per la realizzazione delle opere pubbliche.

Ciò nella consapevolezza che un intervento di coordinamento e razionalizzazione della disciplina delle opere pubbliche non possa prescindere dalla contestuale disciplina, in forma finalmente completa ed organica, della valutazione dell'impatto ambientale connesso alla realizzazione di tali opere. Questo perchè la valutazione dell'impatto ambientale, secondo i principi dettati dalla direttiva comunitaria, si inserisce, come elemento qualificante della decisione, nella fase di approvazione del progetto da realizzare: appare quindi conforme ai canoni della logica che la discipli-

na di questo particolare procedimento venga definita nell'ambito di una elaborazione parlamentare complessiva che riguarda la disciplina quadro di tutti i procedimenti finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche.

Il disegno di legge disciplina l'esercizio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale delle opere di rilevanza nazionale, individuate cioè in relazione alla rilevanza dell'impatto ambientale delle stesse, e le sue previsioni costituiscono principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia.

Va, peraltro, notato, in via generale, che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale riveste carattere di forte novità nel nostro ordinamento, almeno per le seguenti ragioni:

a) essa impone di tener conto degli effetti ambientali delle opere fin dalle fasi iniziali della localizzazione e della progettazione degli interventi;

b) comporta istituti e prassi di informazione e di consultazione del pubblico sostanzialmente inediti;

c) necessità di capacità tecniche per la valutazione conclusiva, articolate e specifiche per le varie componenti ambientali (aria, acqua, geologia, ecc.), ma anche opportunamente organizzate al fine di consentire un giudizio complessivo che non consideri gli effetti delle opere singolarmente, ma nel loro complesso;

d) richiede elementi di conoscenza dell'ambiente chiaramente determinati, al fine di evitare giudizi scarsamente motivati o riferiti ad affermazioni generiche;

e) può determinare l'appesantimento o, peggio, la duplicazione di istruttoria e procedure di verifica, ove queste non siano tra loro strettamente coordinate.

Altro elemento rilevante è la pubblicità prevista nell'ambito dello svolgimento della procedura. La «trasparenza» delle scelte progettuali risponde da un lato ad un'esigenza sempre più avvertita dai cittadini e dall'altro consente di meglio verificare l'idoneità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disegno di legge prevede la possibilità di utilizzare lo strumento dell'inchiesta pubblica per tutte le opere di maggior rilievo.

Significativa come esperienza è stata l'inchiesta pubblica svolta a titolo sperimentale per la diga di Vetto in Emilia, che ha visto una larghissima partecipazione delle associazioni ambientali locali e di quelle degli agricoltori, che sostenevano punti di vista divergenti. Proprio il contraddittorio tra le parti ha consentito alla Commissione per la VIA di individuare con precisione la natura delle preoccupazioni ambientali espresse con le osservazioni pervenute al Ministero e di poterle affrontare nel parere conclusivo con un articolato sistema di prescrizioni.

La trasparenza del procedimento si appalesa particolarmente rilevante per i progetti di smaltimento dei rifiuti per i quali è fortissima la diffidenza e l'ostilità delle popolazioni interessate.

L'esperienza fin qui maturata dal Ministero dell'ambiente è riferita ad una procedura da concludersi in 90 giorni (un termine brevissimo che è stato ampliato nell'accluso disegno di legge a 120 giorni al fine di disporre di tempi congrui per l'emanazione di un atto di grande complessità).

Dal 6 gennaio 1989 al 20 novembre 1992 sono stati interessati alla procedura, conclusa o in corso, 103 progetti di opere.

L'iter di valutazione è stato compiuto nei tempi prescritti da parte della commissione per le valutazioni di impatto ambientale istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con l'emanazione di 65 pareri conclusivi di cui: 15 per dighe ed invasi; 4 per infrastrutture stradali; 3 per linee ferroviarie (alta velocità Napoli-Roma, Milano-Bologna, Firenze-Bologna); 2 per porti; 7 per centrali termoelettriche; 34 per impianti per rifiuti tossici e nocivi.

La commissione è stata altresì impegnata, su richiesta del Ministro dell'ambiente, nelle istruttorie per l'impianto RE-SOL dell'Acna di Cengio e per la centrale termoelettrica di Gioia Tauro, pur non

essendo queste sottoposte alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986.

Risultati positivi sono stati conseguiti anche con l'applicazione dell'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le centrali termoelettriche e a turbogas (procedura che comprende anche lo svolgimento di un'inchiesta pubblica) e che ha consentito di concludere l'iter per quattro nuove centrali con positive considerazioni da parte di tutti i soggetti interessati.

Nel complesso la Commissione ha molto ben operato, anche grazie ad un regolamento che ne consente una organizzazione efficiente e snella dei lavori ed al supporto logistico e di segreteria messo a disposizione - a mezzo di contratto con un ente pubblico indipendente - dalla competente direzione generale del Ministero.

Strette procedurali e slittamento dei tempi si sono invece verificati al momento della predisposizione dei relativi provvedimenti, poichè l'emanazione dell'atto finale di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali ha determinato di frequente anomale moltiplicazioni delle fasi intermedie della procedura e ciò nonostante che nell'articolazione dei lavori della Commissione sia già previsto e attuato un preliminare confronto con le regioni interessate e con l'amministrazione dei beni culturali, centrale e periferica.

Dall'esame dei progetti e degli studi di impatto già sottoposti a procedura o in istruttoria emergono le seguenti considerazioni:

la valutazione complessiva dell'impatto ambientale delle opere è non solo utile, ma risulta necessaria. In sua assenza, infatti, i differenti e tutti parziali profili esaminati nell'ambito delle varie autorizzazioni non consentono di individuare quali trasformazioni dell'ambiente interessato un'opera potrà indurre, nè di porvi rimedio, ove possibile, con prescrizioni;

le progettazioni risultano sovente molto carenti sia sotto il punto di vista strettamente ingegneristico che sotto quello ambientale;

gli studi di impatto ambientale fin qui pervenuti al Ministero dell'ambiente hanno confermato l'opportunità di un'introduzione graduale della procedura, anche al fine di consentire l'adeguamento delle competenze dei professionisti estensori degli elaboratori tecnici e delle capacità valutative da parte delle strutture tecniche delle regioni;

gli enti locali e il «pubblico interessato» manifestano un gran interesse alla procedura, all'accesso ai documenti di progetti e agli studi di impatto;

occorre dare maggiore concretezza e più agevoli strumenti per il concerto del Ministero dell'ambiente per i piani nazionali che abbiano rilevanza di impatto ambientale, previsto all'articolo 2 della legge n. 349 del 1986, al fine di considerare per tempo, fin dalla loro impostazione, i criteri e gli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Tali considerazioni sono rafforzate dagli esiti dei pareri espressi dalla commissione, che ha licenziato 45 pareri con avviso positivo sulla compatibilità ambientale delle opere con importanti prescrizioni riferite alla salvaguardia dell'ambiente interessato, 15 pareri negativi e 5 pareri interlocutori negativi per carenza di informazioni.

Parimenti appare necessario che tutte le regioni provvedano ad organizzare propri uffici e si dotino di tutte le competenze tecniche coinvolte dall'istruttoria.

Venendo all'esame dell'articolato, il capo I enuclea i principi generali.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce le finalità del provvedimento e le disposizioni da applicarsi fino all'emanazione o all'adeguamento, da parte delle regioni, della propria legislazione ai principi della legge.

L'articolo 2 stabilisce che sono sottoposte alla valutazione di impatto ambientale i progetti elencati nell'allegato A del disegno di legge, nel quale sono ricompresi tutti i progetti dell'allegato I della direttiva 85/337 CEE, alcuni dei progetti elencati nell'allegato 2 della stessa, e precisamente quelli che sono già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle disposizioni di legge sopra richiamate, nonché

alcune categorie di opere previste dalla Convenzione di Espoo, del 25 febbraio 1991, sull'impatto transfrontaliero (di cui all'Atto Camera n. 2106). Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con gli altri Ministri istituzionalmente interessati, verranno individuate, nell'ambito dei progetti dell'allegato II della direttiva 85/337 CEE non contemplati nell'allegato «A» al presente disegno di legge, le tipologie progettuali da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale e fissati i criteri e le soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle stesse debbano formare oggetto della valutazione di impatto ambientale.

In considerazione della rilevanza che nell'ambito della suddetta valutazione ha l'analisi dei costi-benefici, è prevista la partecipazione di un componente del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, ai lavori della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e viceversa.

L'articolo 3 definisce i contenuti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri istituzionalmente competenti, saranno individuate norme tecniche e procedure di prevenzione ambientale da valere in relazione a ciascun tipo di intervento, in modo uniforme per tutto il territorio.

L'articolo 4 individua i soggetti del procedimento nel committente o nell'autorità proponente e nell'autorità competente e assicura la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque sia interessato.

L'articolo 5 stabilisce che lo studio d'impatto ambientale contenga le informazioni richieste dalla direttiva comunitaria (elencate nell'allegato B) e prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi stessi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È prevista altresì la definizione di un sistema tariffario per la redazione degli studi con un'evidente finalità di moralizzazione del mercato.

Il capo II, articolo 6, ribadisce la competenza che l'articolo 2, comma 5, della legge n. 349 del 1986 ha attribuito al Ministero dell'ambiente in materia di piani e di programmi di settore e territoriali a valenza nazionale, individuando gli adempimenti necessari da parte dei soggetti proponenti indispensabili ad assicurare un concreto ed efficace esercizio della funzione stessa.

La norma è in linea con gli indirizzi espressi dalla Commissione delle Comunità europee e dal Parlamento italiano.

Nell'articolo 7 sono precisati opere ed impianti di competenza statale ed è stabilito in centoventi giorni il termine per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, trascorso il quale l'*iter* di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga del Consiglio dei ministri.

È altresì previsto che il Ministro dell'ambiente acquisisce le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia di paesaggio, valori storico-artistici e inquinamenti ed altri profili ambientali. Ciò al fine di potere acquisire in un unico contesto tutti i provvedimenti aventi analoga finalità di protezione ambientale. Per accelerare le procedure, è stato anche previsto che il Ministro dell'ambiente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Gli articoli 8 e 10 stabiliscono le misure di pubblicità relative all'avvio della procedura, le forme di partecipazione dei cittadini e particolari procedure istruttorie quali l'inchiesta pubblica. Per tale istituto è stata definita una struttura semplificata rispetto a quelle attualmente praticate per le centrali termoelettriche e a turbogas.

L'articolo 9 prevede la possibilità di consultare organi tecnici e nominare osservatori nella fase di predisposizione degli studi.

L'articolo 11 prevede che il Consiglio dei ministri può deliberare di sottoporre a

valutazione d'impatto ambientale anche progetti non contemplati dalla direttiva 85/337 nel caso in cui rivestano particolare interesse ambientale.

Il Capo IV ha per oggetto i progetti di competenza regionale. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge costituiscono principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale e prevede che sia la regione a disciplinare gli assetti tecnico-organizzativi in maniera adeguata a dare attuazione ai principi stessi.

Il Capo V disciplina, in conformità alla convenzione di Espoo del 1991, la valutazione dei progetti con impatti ambientali transfrontalieri.

Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali.

È previsto che le disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai progetti già approvati. Sono inoltre fatte salve le norme regolamentari vigenti in materia di VIA fino all'adozione di disposizioni di adeguamento ai principi della legge (articolo 14). L'articolo 15 prevede appropriate norme di tutela in caso di esecuzione di opere senza la prescritta VIA, nonchè il procedimento di modifica degli allegati.

L'articolo 16 reca alcune norme di attuazione apparse necessarie anche sulla base dell'esperienza fin qui compiuta.

Il comma 1 prevede la facoltà di invitare ai lavori della commissione per le valutazioni di impatto ambientale esperti di enti pubblici a spiccata competenza tecnica, come già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e comunque la possibilità di audizioni di rappresentanti di altre amministrazioni. È concessa poi al comma 2 la possibilità di dare a esperti incarichi a tempo determinato in materia di analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

È adeguata, al comma 3, la struttura tecnica del Servizio competente per assicurare il necessario supporto alle attività.

L'allegata relazione tecnica illustra nel dettaglio gli oneri connessi all'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento prevede le seguenti ragioni di spesa:

1) *Inchieste pubbliche* (articolo 10)

Ai fini della quantificazione dei costi per la effettuazione di tale inchiesta, è da premettere che la qualifica rivestita dai soggetti che potranno assumere la veste di presidenti della inchiesta pubblica e quella dei membri esperti ha indotto a ritenere congruo per ciascun membro un compenso di 4 milioni di lire per ciascuna inchiesta svolta, integrato del 20 per cento per il presidente.

Inoltre, data l'importanza delle funzioni svolte dal segretario addetto al procedimento (designato dal prefetto competente per territorio, di massima un funzionario della ex carriera direttiva), si è ritenuto di attribuire allo stesso un compenso - per ciascuna inchiesta che sarà effettuata - pari a complessive lire 700.000.

A tali spese vanno aggiunte quelle di missione nei luoghi dell'inchiesta (lire 1.000.000 in media per tre unità ad inchiesta).

Relativamente, poi, alla pubblicità degli atti, si evidenzia che il buon svolgimento delle inchieste pubbliche, e comunque una adeguata informazione sugli atti, deve essere assicurata attraverso idonee forme di pubblicità effettuate in modo diretto dal Ministero dell'ambiente. Ove possibile si ricorrerà a spese a cura dei proponenti le opere, ma tale procedura non consente l'esclusivo controllo da parte della pubblica amministrazione. Pertanto è da prevedersi una spesa consistente correlata all'effettuazione di pubblicazioni sui giornali, manifesti, annunci attraverso radio e televisioni locali, predisposizione - nei casi di particolare rilevanza - di materiale informativo, eccetera. Per tali finalità è prevista una spesa media di lire 4 milioni per inchiesta.

Calcolando che sono previste 25 inchieste nel 1993, 50 nel 1994 e 75 all'anno a decorrere dal 1995, la spesa complessiva viene a determinarsi come segue (in milioni):

	1993	1994	1995
Compenso ai componenti (4 milioni \times 2 = 8 milioni)	200	400	600
Compenso al presidente (4,8 milioni) .	120	240	360
Compenso al segretario (700.000)	17,5	35	52,5
Missioni (1 milione \times 3)	75	150	225
Pubblicità (4 milioni)	100	200	300
	<u>512,5</u>	<u>1.025</u>	<u>1.537,5</u>
in cifra tonda ...	<u>550</u>	<u>1.000</u>	<u>1.600</u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) *Esperti* (articolo 16, comma 2)

Per lo svolgimento di studi relativi a materie non rientranti nella specifica competenza dei componenti la Commissione è previsto il conferimento di 10 incarichi all'anno per l'importo medio di lire 10 milioni ciascuno e per un totale annuo di lire 100 milioni.

3) *Aumento dell'organico* (articolo 16, comma 3)

Tenuto conto dei tempi presumibili di approvazione del provvedimento e di quelli necessari per l'espletamento dei concorsi la decorrenza della spesa è stata prevista con riferimento al 1994 nei seguenti importi:

Primi dirigenti: lire 57 milioni × 3	L.	171	milioni
Numero 25 unità VIII qual.: lire 38,7 ml. × 25 ..	L.	967,5	milioni
	»	1.138,5	milioni
in cifra tonda ...	»	<u>1.200</u>	<u>milioni</u>

4) *Funzionamento della Commissione* (articolo 16, comma 4)

Le maggiori esigenze connesse al funzionamento della commissione derivano da:

incremento delle istruttorie da effettuarsi anche in relazione alla estensione della procedura a talune opere dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE. A tale incremento dell'attività consegue tra l'altro, un maggior numero di sopralluoghi da effettuare. Per tale finalità è prevista una spesa di 150 milioni per l'anno 1993 e di 300 milioni annui a regime dal 1994;

acquisizioni di prestazioni di servizi tecnici specializzati.

La Commissione necessita, infatti, di poter provvedere in piena autonomia a procurarsi le prestazioni di servizi tecnici specializzati (dall'acquisizione e modificazione di *software*, alla realizzazione di speciali operazioni di riproduzione dei progetti delle opere, alla utilizzazione di laboratori, eccetera).

Per tali finalità è prevista la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993 e di lire 400 milioni annui a regime dal 1994.

Riepilogo

	1993	1994	1995
Articolo 10	550	1.000	1.600
Articolo 16, comma 2	100	100	100
Articolo 16, comma 3	-	1.200	1.200
Articolo 16, comma 4	350	700	700
Totale ...	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***(Finalità)*

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE), definisce i principi generali, le procedure e le norme quadro per la preventiva e sistematica considerazione della tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Fino alla emanazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

Art. 2.*(Oggetto della disciplina)*

1. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti dell'allegato A alla presente legge e quelli dell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, nonché con quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate le tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE non comprese nell'allegato A alla presente legge, da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale e fissati i criteri e le soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle predette tipologie debbono formare oggetto della valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge. Ove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non venga adottato nel termine suindicato, provvede nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonché agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e due componenti di detta Commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato.

4. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede secondo istruzioni interne del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'ambiente.

5. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di mero ripristino.

7. Sono esclusi dalla procedura di cui alla presente legge gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti,

nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. È comunque assicurata:

a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione CEE, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

Art. 3.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul passaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sul patrimonio culturale.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri istituzionalmente interessati, i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonché quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si attiene ai criteri, alle norme tecniche e alle procedure di generale prevenzione ambientale determinati ai sen-

si del comma 2. Restano ferme le determinazioni delle Amministrazioni statali nelle materie di rispettiva competenza compatibili con la disciplina dettata in applicazione del comma 2.

4. Resta ferma altresì l'applicazione dell'articolo 7, comma 7.

5. Le procedure di prevenzione di cui al comma 2 sono armonizzate con i programmi nazionali di previsione e prevenzione di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende per committente il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Per autorità proponente si intende la pubblica autorità che promuove o approva l'iniziativa.

3. Si intende per autorità competente l'amministrazione o l'organo che effettua la valutazione di impatto ambientale.

4. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

Art. 5.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, comprende le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Ove il predetto decreto non venga adottato nel termine suindicato, provvede nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di valutazione di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

CAPO II

L'IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

Art. 6.

(Competenze e procedure)

1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici di rilievo nazionale si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai principi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonché della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.

2. Ai fini dell'esercizio del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la documentazione è trasmessa in tempo utile al Ministero dell'ambiente e contiene gli elementi necessari per le valutazioni di competenza.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 7.

(Competenze e procedure)

1. Il progetto di massima, comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate dall'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla Regione o alle Regioni interessate.

2. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato A, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

3. Per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'allegato A, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente inoltra il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare detto requisito ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura.

4. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) scarichi idrici;
- d) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- e) smaltimento dei rifiuti;
- f) inquinamento acustico;
- g) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente senza che la regione si sia espressa, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa il principio della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile, avvalendosi della commissione prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

6. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8, 17, 18, 19 e 20 dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

7. Ove l'autorità proponente o l'autorità competente ad approvare in via definitiva la realizzazione dell'intervento non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa, dal Ministro competente per materia, al Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla Conferenza

partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della Regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 4, nonché del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 6. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti di rispettive competenza.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 8.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione interessata, di un annuncio contenente l'indicazione del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione non tecnica.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una o più copie dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della Regione o provincia autonoma, ai fini della consultazione da parte della popolazione. In via transitoria, l'adempimento di cui al presente comma è assolto presso gli uffici individuati con circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'articolo 24 della medesima legge.

4. Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni possono prescrivere con legge ulteriori modalità di pubblicità, differen-

ziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento a dimensione, localizzazione, vulnerabilità dell'ambiente interessato o delle relative interrelazioni.

Art. 9.

(Delimitazione del campo d'indagine ed analisi)

1. Su richiesta del committente o dell'autorità proponente, il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire gli argomenti da analizzare nell'ambito dell'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

2. Ove opportuno, su richiesta del committente o dell'autorità proponente, il Ministero provvede alla designazione di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge, che partecipano a sopralluoghi ed assistono a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 10.

(Inchiesta pubblica)

1. Il Ministro dell'ambiente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui sono ubicate le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi. Nel caso in cui l'intervento interessi più province, il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Regione o le Regioni territorialmente competenti, stabilisce la sede dell'inchiesta pubblica.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale civile e militare dello Stato, anche in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero tra i magistrati ammi-

nistrativi, è nominato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro istituzionalmente interessato, i quali devono pronunciarsi entro dieci giorni dalla data della richiesta, altrimenti il concerto si intende accordato.

3. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un proprio funzionario per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi o valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

6. Il Presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni, aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 7.

7. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui al comma 5.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta

pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte.

9. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione dei soggetti di cui al comma 5.

10. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini alle inchieste pubbliche.

12. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1993, di lire 1000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1600 milioni annui a decorrere dal 1995.

Art. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, può dichiarare con motivata delibera, in relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e delle relative interrelazioni, di particolare interesse ambientale singoli progetti, non compresi negli elenchi allegati alla direttiva 85/337/CEE, stabilendo che la valutazione di impatto ambientale debba essere svolta dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettiva-

mente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV

PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 12.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Le previsioni di cui alla presente legge che regolano la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di rilevanza nazionale costituiscono, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

2. La Regione promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione per i progetti di rilevante impatto ambientale di inchieste pubbliche; disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità di ottimale utilizzo delle risorse naturali e di loro protezione, di salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, di recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi; assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima ovvero siano compresi tra quelli di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La Regione disciplina assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progetta-

zione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

4. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora questo interessi il territorio di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al Capo III.

5. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A, la Regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.

(Competenze e procedure)

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica allo Stato interessato, e determina caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato.

2. Le Regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

3. Il committente predispone a propria cura e spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, afferenti le categorie dell'allegato A ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottate in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

2. Restano ferme le norme regolamentari vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.

Art. 15.

(Misure di tutela)

1. Il Ministro dell'ambiente o la Regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione di progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile, ivi compresa la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate; adottano altresì i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.

2. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le norme che regolano la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 16.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Ai lavori della commissione per le valutazioni di impatto ambientale il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dal direttore della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, su proposta del Presidente della Commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in materia di analisi dei progetti e di valutazione di impatto ambientale. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993.

3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la divisione problemi del territorio. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di primo dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità della VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annui a decorrere dal 1994.

4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione per le valutazioni di impatto ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993 e di lire 700 milioni annui a decorrere dal 1994.

5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci dei titolari dei lavori.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1993, a lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e a lire 3.600 milioni annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

(Articoli 2, 7, 12 e 13)

CATEGORIE DI PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 7

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
- 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate;
- 9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 600.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;
- 11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- 12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;
- 15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- 18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;
- 20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;
- 21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 10 milioni di metri cubi per anno;
- 22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;
- 23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi petrolchimici e chimici.

ALLEGATO B

(Articolo 5)

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2) Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4) Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.